



PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA COOPERAZIONE
NELL'ACCREDITAMENTO HALAL

TRA

ESMA

AUTORITÀ DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
PER LA NORMAZIONE E LA METROLOGIA

E

ACCREDIA

ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO



PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA COOPERAZIONE NELL'ACCREDITAMENTO HALAL

TRA

ESMA
AUTORITÀ DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
PER LA NORMAZIONE E LA METROLOGIA

E

ACCREDIA
ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Le Parti:

ESMA

AUTORITÀ DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER LA NORMAZIONE E LA METROLOGIA

Rappresentato da:

Abdulla Abdelqader Al Maeeni

Direttore Generale

P.O. Box : 2166 – Abu Dhabi – U.A.E

Tel. : 00971 – 2 – 4032700

Fax : 00971 – 2 -7651999

www.esma.gov.ae

ACCREDIA

ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Rappresentato da:

Giuseppe Rossi

Presidente

P.O. Box : Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma

Tel. : +39 06 844099.1

Fax : +39 06 8841199

www.accredia.it



ESMA - AUTORITÀ DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER LA NORMAZIONE E LA METROLOGIA

E

ACCREDIA - ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO,

di seguito denominate “**le Parti**”,

con l’obiettivo di ridurre le barriere tecniche al commercio e di facilitare gli scambi commerciali tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia, con la volontà di sviluppare la cooperazione tecnica nel settore dell’accreditamento Halal, nel rispetto delle regole e dei Regolamenti applicabili nei due Paesi, e in linea con le prescrizioni del WTO.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

SCOPO

Le Parti coopereranno nel settore dell’accreditamento degli Organismi che certificheranno secondo lo schema Halal in Italia in conformità allo standard UAE.S 2055-2 relativo ai requisiti degli Emirati Arabi Uniti per gli Organismi di Certificazione nello schema Halal.

ART. 2

ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SECONDO LO SCHEMA HALAL

Le due Parti convengono quanto segue:

1. ACCREDIA si impegna ad operare in conformità allo standard UAE.S 2055-3 applicabile agli Enti di accreditamento nello schema Halal;
2. ESMA condurrà un *peer assesement* per assicurarsi che ACCREDIA rispetti in maniera adeguata i requisiti Halal, prima che ACCREDIA stessa inizi ad offrire il servizio di accreditamento Halal;
3. ACCREDIA fornirà il servizio di accreditamento in Italia agli Organismi di Certificazione nello schema Halal in conformità allo standard UAE.S 2055-2;



4. ESMA provvederà a formare il Personale ispettivo di ACCREDIA sullo standard UAE.S 2055-2, e su ogni altra regola e procedura applicabile, oltre ai requisiti del servizio ESMA *online*;
5. ACCREDIA fornirà in inglese a ESMA, ove richiesto, i rapporti e i documenti di certificazione riguardanti lo schema Halal;
6. ACCREDIA addebiterà le proprie attività di accreditamento direttamente agli Organismi di Certificazione, applicando le proprie tariffe. Nulla sarà dovuto da ACCREDIA nei confronti di ESMA per le attività incluse nel presente Protocollo d'Intesa, compreso le attività di formazione e di *peer evaluation*;
7. ACCREDIA darà informazione ad ESMA sugli Organismi di Certificazione che accrediterà nello schema Halal, ai fini del perfezionamento della loro registrazione nel database di ESMA;
8. ACCREDIA informerà ESMA circa qualunque modifica relativa allo stato di accreditamento degli Organismi di Certificazione accreditati dall'Ente italiano nello schema Halal;
9. come previsto dal Regolamento (CE) n. 765 del 2008, articolo 2, comma 10, l'accREDITAMENTO deve essere rilasciato in accordo a norme armonizzate. Se lo standard UAE.S 2055-2 non è basato su una norma armonizzata, l'attività verrà effettuata al di fuori dagli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA/IAF MLA, e non si farà alcun riferimento al termine "accREDITAMENTO".

ART. 3 COORDINAMENTO NAZIONALE

Entrambe le Parti possono collaborare con altre Istituzioni a livello nazionale per implementare il presente Protocollo d'Intesa.

ART. 4 PUNTI DI CONTATTO

Per coordinare e garantire l'efficace attuazione dei lavori congiunti coperti dal presente Protocollo d'Intesa, entrambe le Parti designeranno due Punti di Contatto entro due mesi dall'entrata in vigore del Protocollo d'Intesa.

ART. 5 RISERVATEZZA

Le Parti assicureranno la riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa. I documenti e le informazioni ricevute potranno essere condivisi con Terzi solo previo consenso scritto della Parte che ha fornito suddetti documenti e informazioni.



ART. 6 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualunque controversia sorga fra le Parti nell'attuazione del presente Protocollo d'Intesa, sarà risolta tramite consultazioni e negoziazioni.

Nel caso in cui la controversia non potesse essere risolta in via amichevole, le Parti risolveranno il conflitto attraverso i canali diplomatici.

ART. 7 MODIFICHE AL PROTOCOLLO D'INTESA

Nel caso in cui una delle due Parti avesse ragionevoli motivi per modificare, parzialmente o integralmente, il presente Protocollo d'Intesa, dovrà presentare una richiesta scritta all'altra Parte. Le modifiche saranno recepite dietro Accordo scritto di entrambe le Parti e diventeranno parte integrante del presente Protocollo.

ART. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni del presente Protocollo d'Intesa non avranno effetto alcuno sugli obblighi e sui diritti che derivassero da qualunque altro Accordo, disposizione o risoluzione internazionale sottoscritte da una delle due Parti.

ART. 9 DURATA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di cinque anni ed entra in vigore il giorno della firma tra le Parti. La validità del Protocollo sarà automaticamente rinnovata per altri cinque anni, a meno che, sei mesi prima, una delle due Parti notifichi per iscritto all'altra la volontà di recedere.

ART. 10 RECESSO ANTICIPATO

Le Parti concordano che il presente Protocollo d'Intesa possa essere concluso in anticipo, rispetto alla durata dei cinque anni, con un preavviso minimo di sei mesi, presentato per iscritto. Le Parti concordano che tale preavviso possa essere presentato a una delle due Parti in qualunque momento, se possibile con l'indicazione dei motivi della conclusione anticipata. In questi sei mesi, le due Parti devono collaborare, scambiarsi documenti e altre informazioni pertinenti, in modo da garantire un trasferimento non traumatico delle attività di accreditamento in corso. Nessuna sanzione sarà applicata nel caso di conclusione anticipata.



Letto, approvato e a conferma sottoscritto.

Milano, 20 ottobre 2015

ESMA

AUTORITÀ DEGLI EMIRATI ARABI UNITI PER LA NORMAZIONE E LA METROLOGIA

DIRETTORE GENERALE

ABDULLA ABDELQADER AL MAENI

ACCREDIA

ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRESIDENTE

GIUSEPPE ROSSO



Firmato in due copie originali nella lingua italiana, araba e inglese. Tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di differenza, prevale la versione inglese.